



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>387</u>	del <u>23/9/24</u>
<b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del CONI.	
<b><u>Esecuzione:</u></b>	<input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="AG"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
<b><u>Conoscenza:</u></b>	<input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
<b><u>Consegnata il:</u></b> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS);



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

387

Riunione del

23/9/24**VISTE**

la nota in data 18 settembre 2024 con la quale la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS) ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, approvato con deliberazione del Presidente Federale n. 36 del 19 luglio 2024 e ratificato dal Consiglio Federale in data 1° agosto 2024, successivamente emendato dal Presidente Federale con deliberazione n. 41 del 21 agosto 2024 a seguito dei rilievi formulati dal CONI;

**RILEVATO**

che il testo del Regolamento Organico risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento Organico della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS), approvato con deliberazione del Presidente Federale n. 36 del 19 luglio 2024 e ratificato dal Consiglio Federale in data 1° agosto 2024, successivamente emendato dal Presidente Federale con deliberazione n. 41 del 21 agosto 2024 a seguito dei rilievi formulati dal CONI.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone  
l'adozione attestandone la  
conformità agli atti, la regolare  
istruttoria e la compatibilità con  
la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



Copia Conforme all'originale  
 Segreteria Organi Collegiali  
 Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Allegato n. *1*  
 Deliberazione n. *387*  
 Riunione del *23/9/24*



**FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO**

Segreteria generale

Roma, 18 settembre 2024

Ufficio Supporto Conformità Statuti  
 e Regolamenti del CONI  
 Stadio Olimpico – Curva Sud  
 Ingresso 23  
 = SEDE =

**Oggetto: Regolamento Organico FIPBAS**

Con la presente si invia il testo Regolamentare, approvato la prima volta con delibera n 36 del 19 luglio e ratificato dal Consiglio federale nella riunione del 1° agosto 2024 e successivamente emendato dal Presidente federale con delibera d'urgenza n. 41 del 21 agosto 2024 u.s. sentiti i Consiglieri federali che hanno espresso all'unanimità il loro parere favorevole.

Si tiene a precisare che per quanto riguarda il rilievo da voi fatto, all'art. 33 comma 21, relativo alla richiesta della modalità di determinazione del numero degli Atleti praticanti le discipline della pesca in acque interne da quelli che praticano le acque marittime, e dei Tecnici sportivi che praticano discipline del Nuoto Pinnato da quelli che svolgono attività subacquee, il Consiglio federale ha deciso di eliminare il terzo paragrafo dell'art. 33, comma 21 perché attualmente non è possibile distinguere chi fa attività in acque interne da chi fa attività in mare o addirittura da chi le fa tutte e due. Per uniformità, al quarto capoverso dell'art. 33 comma 21 è stato rimosso dal vecchio testo del Regolamento anche la parte relativa ai Delegati dei Tecnici sportivi.

In attesa di un vostro cortese cenno di riscontro si inviano cordiali saluti.

Il Segretario generale  
 Barbara Durante

*Barbara Durante*

All: c.s.

CIPS

FIPSAS

CMAS



# Regolamento Organico 2024



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*


## Sommario

<b>PARTE I - LA FEDERAZIONE E I SUOI SOGGETTI</b> .....	5
<b>TITOLO I - SOGGETTI FEDERALI</b> .....	5
<b>CAPO I - GLI AFFILIATI; SOCIETA' E ASSOCIAZIONI</b> .....	5
<i>ART. 1 - Prima affiliazione</i> .....	5
<i>ART. 2 - Riconoscimento e denominazione sociale</i> .....	5
<i>ART. 3 - Domanda di affiliazione</i> .....	5
<i>ART. 4 - Durata dell'affiliazione</i> .....	6
<i>ART. 5 - Rinnovo dell'affiliazione</i> .....	6
<i>ART. 6 - Morosità degli Affiliati</i> .....	6
<i>ART. 7 - Modifiche agli Statuti degli Affiliati</i> .....	6
<i>ART. 8 - Rappresentanza degli Affiliati</i> .....	6
<i>ART. 9 - Fusioni tra Affiliati</i> .....	6
<i>ART. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione</i> .....	7
<b>CAPO II - I TESSERATI</b> .....	7
<i>ART. 11 - Tesseramento</i> .....	7
<i>ART. 12 - Modalità di tesseramento</i> .....	7
<i>ART. 13 - Categorie e fasce di età degli Atleti</i> .....	8
<i>ART. 14 - Modalità di svincolo</i> .....	11
<i>ART. 15 - Diritti e doveri dei tesserati</i> .....	12
<b>CAPO III - I TECNICI SPORTIVI</b> .....	12
<i>ART. 16 - Albo dei Tecnici Sportivi</i> .....	12
<i>ART. 17 - Procedura di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione</i> .....	12
<b>PARTE II - ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE</b> .....	13
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	13
<b>CAPO I - MODALITA' DI VOTAZIONE E VERBALI</b> .....	13
<i>ART. 18 - Modalità di votazione</i> .....	13
<i>ART. 19 - Verbale delle riunioni degli Organi collegiali</i> .....	13
<b>TITOLO II - LE ASSEMBLEE</b> .....	13
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	13
<i>ART. 20 - Convocazione e Indizione</i> .....	13
<i>ART. 20 bis - Elezione del Presidente federale e degli Organi direttivi</i> .....	14
<i>ART. 21 - Rappresentanza</i> .....	14
<i>ART. 22 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione di voti</i> .....	15
<i>ART. 23 - Commissioni Verifica Poteri</i> .....	15
<i>ART. 24 - Commissioni di Scrutinio</i> .....	16
<i>ART. 25 - Diritto a voto</i> .....	16



<i>ART. 26 - Apertura delle Assemblee federali</i> .....	17
<i>ART. 27 - Ufficio di Presidenza - Composizione e competenze</i> .....	17
<i>ART. 28 - Eleggibilità</i> .....	17
<i>ART. 29 - Presentazione delle Candidature</i> .....	18
<i>ART. 30 - Liste</i> .....	19
<i>ART. 31 - Ricorsi avverso l'ammissibilità e la reiezione delle candidature</i> .....	20
<i>ART. 32 - Incompatibilità - Opzioni</i> .....	20
<i>ART. 33 - Votazioni e proclamazione degli eletti</i> .....	20
<i>ART. 34 - Risultati delle votazioni</i> .....	23
<i>ART. 35 - Verbali delle Assemblee elettive</i> .....	23
<i>ART. 36 - Ricorso avverso la validità delle Assemblee</i> .....	24
<b>TITOLO III - GLI ORGANI CENTRALI</b> .....	24
<b>CAPO I - IL PRESIDENTE FEDERALE</b> .....	24
<i>ART. 37 - Potere di vigilanza e di controllo</i> .....	24
<i>ART. 38 - Attribuzioni e prerogative</i> .....	24
<b>CAPO II - IL VICE PRESIDENTE</b> .....	24
<i>ART. 39 - Attribuzioni e prerogative</i> .....	24
<b>CAPO III - IL CONSIGLIO FEDERALE</b> .....	24
<i>ART. 40 - Convocazione e riunioni</i> .....	24
<i>ART. 41 - Pubblicità delle deliberazioni</i> .....	25
<i>ART. 42 - Convocazione e riunioni</i> .....	25
<b>CAPO V - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI</b> .....	25
<i>ART. 43 - Convocazione e riunioni</i> .....	25
<b>TITOLO IV - GLI ORGANI TERRITORIALI</b> .....	26
<b>CAPO I - I COMMITATI REGIONALI</b> .....	26
<i>ART. 44 - Sede e funzionamento</i> .....	26
<b>CAPO II - L'ASSEMBLEA REGIONALE</b> .....	26
<i>ART. 45 - Formalità</i> .....	26
<b>CAPO III - IL PRESIDENTE REGIONALE</b> .....	26
<i>ART. 46 - Attribuzioni e prerogative</i> .....	26
<b>CAPO IV - IL CONSIGLIO REGIONALE</b> .....	26
<i>ART. 47 - Convocazione e riunioni</i> .....	26
<i>ART. 48 - Votazioni</i> .....	27
<i>ART. 49 - Pubblicità delle deliberazioni</i> .....	27
<i>ART. 50 - Attribuzioni e prerogative</i> .....	27
<b>CAPO V - IL DELEGATO REGIONALE</b> .....	28
<i>ART. 51 - Attribuzioni e prerogative</i> .....	28
<b>CAPO VI - I COMMITATI PROVINCIALI</b> .....	28

<i>ART. 52 - Sede e funzionamento</i> .....	28
CAPO VII - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE .....	28
<i>ART. 53 - Formalità</i> .....	28
CAPO VIII - IL PRESIDENTE PROVINCIALE .....	29
<i>ART. 54 - Attribuzioni e prerogative</i> .....	29
CAPO IX - IL CONSIGLIO PROVINCIALE .....	29
<i>ART. 55 - Convocazione e riunioni</i> .....	29
<i>ART. 56 - Votazioni</i> .....	29
<i>ART. 57 - Pubblicità delle deliberazioni</i> .....	30
<i>ART. 58 - Attribuzioni e prerogative</i> .....	30
CAPO X - IL DELEGATO PROVINCIALE .....	30
<i>ART. 59 - Attribuzioni e prerogative</i> .....	30
CAPO XI - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI CON AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE .....	31
<i>ART. 60 - Modalità di esercizio della vigilanza</i> .....	31
CAPO XII - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI SENZA AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE .....	31
<i>ART. 61 - Modalità di esercizio della vigilanza</i> .....	31
TITOLO V - ALTRI ORGANI .....	32
CAPO I - I COMITATI DI SETTORE .....	32
<i>ART. 62 - Convocazione e riunioni</i> .....	32
<i>ART. 63 - Attribuzioni e compiti</i> .....	32
CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI .....	33
<i>ART. 64 - Sostituzioni di Consiglieri</i> .....	33
CAPO III - CONSULTA FEDERALE .....	33
<i>ART. 65 - Consulta federale</i> .....	33
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE .....	33
CAPO I - SEZIONI PROVINCIALI .....	33
<i>ART. 66 - Costituzione</i> .....	33
CAPO II - COMMISSIONI FEDERALI .....	33
<i>ART. 67 - Commissione nazionale Giudici di Gara</i> .....	34
<i>ART. 68 - Commissione federale Atleti</i> .....	34
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI .....	34
CAPO I - ENTRATA IN VIGORE .....	34
<i>ART. 69 - Entrata in vigore</i> .....	34



## PARTE I - LA FEDERAZIONE E I SUOI SOGGETTI

### TITOLO I - SOGGETTI FEDERALI

#### CAPO I - GLI AFFILIATI, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI

##### ART. 1 - Prima affiliazione

- 1.1 Le Società o Associazioni, di seguito indicate "Affiliati", che intendono praticare attività sportiva nell'ambito della F.I.P.S.A.S. devono essere affiliate ad almeno uno dei Settori federali.

##### ART. 2 - Riconoscimento e denominazione sociale

- 2.1 Gli Affiliati vengono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio federale con l'accettazione della domanda di affiliazione.
- 2.2 Nella denominazione sociale devono essere indicate la finalità sportiva, la ragione diletantistica e quant'altro previsto dalle relative Leggi in vigore.
- 2.3 Vengono altresì riconosciute dalla Federazione le Società APS e gli altri Enti di Terzo Settore, costituiti ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche che sono in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 ed essere iscritte nella sezione di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

##### ART. 3 - Domanda di affiliazione

- 3.1 La domanda di affiliazione può essere proposta in qualsiasi momento.
- 3.2 La domanda, sottoscritta dal Presidente dell'Affiliato e compilata su apposito modulo all'uopo predisposto dalla Federazione, deve essere consegnata al Presidente del Comitato provinciale o al Delegato provinciale competente per territorio e contestualmente inviata in copia alla Segreteria federale.
- 3.3 La domanda di affiliazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
- Atto Costitutivo;
  - Statuto sociale;
  - elenco dei dirigenti sociali con relativi incarichi, nonché copia del verbale dell'Assemblea che li ha eletti;
  - elenco dei soci tesserati;
  - dichiarazione del Presidente dell'Affiliato di conoscenza e applicazione delle disposizioni sulla tutela sanitaria delle attività sportive e dichiarazione di essere in possesso della certificazione medica degli atleti tesserati, con obbligo di produzione, ove richiesta;
  - prova dell'avvenuto pagamento della quota di affiliazione nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria e con le modalità approvate dal Consiglio federale;
  - copia della domanda di ammissione alla Sezione provinciale (art. 63 dello Statuto federale), se costituita.
- 3.4 Con la presentazione della domanda di affiliazione, l'Affiliato accetta che la F.I.P.S.A.S. esegua il trattamento dei dati personali dell'Affiliato come da nota informativa, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni nonché ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), allegata al modulo di affiliazione/riaffiliazione e in ogni caso consultabile sul sito federale.
- 3.5 In particolare, la F.I.P.S.A.S. tratterà i dati personali in relazione alle attività connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali della F.I.P.S.A.S. di cui all'art. 2 dello Statuto federale.
- 3.6 L'affiliazione decorre dalla data della deliberazione di accoglimento del Consiglio federale.

- 3.7 La Segreteria federale dà notizie dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione all'Affiliato interessato e al Presidente del Comitato/Sezione provinciale o al Delegato provinciale.
- 3.8 In caso di mancata accettazione, la Segreteria federale comunica le relative motivazioni al soggetto interessato, entro il termine di dieci giorni dalla delibera del Consiglio federale.

ART. 4 - Durata dell'affiliazione

- 4.1 L'affiliazione ha efficacia dalla data di approvazione della relativa domanda da parte del Consiglio federale fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso.

ART. 5 - Rinnovo dell'affiliazione

- 5.1 Il rinnovo dell'affiliazione deve essere eseguito entro il 30 giugno successivo alla data di scadenza effettuando il versamento alla Segreteria federale della quota nella misura stabilita dal Consiglio federale, sentita la Consulta federale.
- 5.2 Trascorso il termine ultimo del 30 giugno, le domande di rinnovo sono irricevibili, con conseguente decadenza del rapporto associativo con la Federazione.
- 5.3 Gli Affiliati che non hanno effettuato il rinnovo nei termini previsti, per affiliarsi devono presentare la domanda con le stesse modalità previste per la prima affiliazione.

ART. 6 - Morosità degli Affiliati

- 6.1 Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti Organi federali comporta la declaratoria di morosità, ai sensi dell'art. 19, comma 7, dello Statuto federale.

ART. 7 - Modifiche agli Statuti degli Affiliati

- 7.1 Ogni modifica dello Statuto sociale vigente deve essere comunicata entro il termine di 30 giorni dalla sua approvazione alla Segreteria federale, unitamente al verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata, per l'approvazione da parte del Consiglio federale.
- 7.2 Di tali modifiche deve essere data apposita comunicazione al Dipartimento dello Sport per il tramite del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e al C.O.N.I.

ART. 8 - Rappresentanza degli Affiliati

- 8.1 La rappresentanza degli Affiliati nei confronti della F.I.P.S.A.S. spetta al Presidente degli stessi o a coloro i quali tale potere sia riconosciuto da disposizioni contenute nei singoli Statuti sociali, purché in regola con il tesseramento alla Federazione.

ART. 9 - Fusioni tra Affiliati

- 9.1 Ogni fusione può avvenire tra due o più Affiliati della stessa Regione in regola con il pagamento delle quote federali; ogni fusione deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio federale.
- 9.2 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli Affiliati che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Affiliato risultante dalla fusione.
- 9.3 Nel caso di fusione per incorporazione, l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli dell'Affiliato incorporante.
- 9.4 In caso di fusione è riconosciuto agli atleti il diritto di opzione in ordine al tesseramento con l'Affiliato risultante dalla fusione o incorporante, con conseguente possibilità di svincolo.





- 9.5 Nell'eventualità in cui i soggetti sopra richiamati decidano di continuare a svolgere l'attività sportiva con il nuovo soggetto creatosi, il vincolo sportivo rimarrà solo per la parte residua.
- 9.6 Nella fusione propria il nuovo Affiliato che sorge acquisirà il rango e l'anzianità federale più elevati tra quelli maturati dagli Affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché i diritti, doveri e obbligazioni patrimoniali facenti capo agli stessi.
- 9.7 In caso di fusione per incorporazione, saranno invece mantenuti il rango e l'anzianità federale dell'Affiliato incorporante che acquisirà, altresì, tutti i diritti, i doveri e le obbligazioni patrimoniali dei soggetti incorporati.

#### ART. 10 - Cessazione di appartenenza alla Federazione

- 10.1 La cessazione di appartenenza alla F.I.P.S.A.S., nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio federale.

### CAPO II - I TESSERATI

#### ART. 11 - Tesseramento

- 11.1 Il tesseramento è l'atto che vincola una persona fisica alla F.I.P.S.A.S. in un rapporto giuridico-sportivo.

#### ART. 12 - Modalità di tesseramento

- 12.1 Il tesseramento può essere effettuato:
- A mezzo di c/c postale.  
L'Affiliato può effettuare il tesseramento dei propri soci versando la quota prevista tramite c/c postale.
  - On-line.  
Gli Affiliati possono tesserare direttamente on-line.
  - Presso la Sezione provinciale o il Comitato provinciale.  
Gli Affiliati possono effettuare il tesseramento direttamente presso la Sezione provinciale o il Comitato provinciale di pertinenza territoriale presentando un elenco dei soci che intendono tesserare.
- 12.2 I tesserati devono farsi rilasciare la tessera nella Provincia in cui ha sede l'Affiliato di appartenenza.
- 12.3 Il tesserato, previo pagamento della quota associativa prevista, acquisisce o rinnova la Tessera federale.
- 12.4 Il tesseramento ha validità annuale, con modalità anno/data, cioè di un anno a partire dalla data di versamento della quota associativa.
- 12.5 Per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare le discipline federali esclusivamente nell'interesse dell'Affiliato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare le medesime discipline con altro Affiliato, salvo diverso accordo tra le parti.
- 12.6 Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali. In questo caso, alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di chiedere il tesseramento con altro Affiliato o di rinnovare il tesseramento con l'Affiliato al quale era iscritto in precedenza.
- 12.7 Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

- 12.8 Per il tesseramento degli atleti extracomunitari devono essere rispettate le quote annuali di ingresso fissate dal C.O.N.I. secondo la vigente legislazione in materia sportiva.
- 12.9 Il tesseramento cessa nei casi previsti dall'art. 16 dello Statuto federale.

ART. 13 - Categorie e fasce di età degli Atleti

13.1 Gli atleti tesserati alla F.I.P.S.A.S. sono suddivisi nelle seguenti categorie agonistiche e non agonistiche; gli stessi sono inoltre suddivisi in fasce di età in base al Settore di appartenenza e alla disciplina praticata:

1) Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato

A) Discipline di attività subacquee:

a) Immersione in Apnea

- Kids 10 anni;
- Young da 11 a 13 anni;
- Junior A 14 anni;
- Junior B da 15 a 17 anni;
- Senior 18 anni e oltre.

La fascia d'età dei Senior è a sua volta suddivisa nelle seguenti categorie:

- Esordienti;
- 3<sup>a</sup> Categoria (solo maschile);
- 2<sup>a</sup> Categoria;
- 1<sup>a</sup> Categoria;
- Elite.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 10 anni.

b) Pesca in Apnea

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 18 anni.

c) Tiro al Bersaglio Subacqueo

Non sono previste fasce di età.

I campionati maschili prevedono due categorie: Elite e 1<sup>a</sup>.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 16 anni.

d) Hockey Subacqueo

- Ragazzi da 10 a 14 anni;
- Under 19 da 15 a 18 anni;
- Under 24 da 19 a 23 anni;
- Elite 24 anni e oltre;
- Master 35 anni e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 10 anni.

e) Rugby Subacqueo

- Ragazzi da 10 a 13 anni;
- Juniores da 14 a 20 anni;
- Seniores da 21 a 34 anni;
- Master 35 anni e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 10 anni.

f) Fotografia Subacquea



Non sono previste né categorie né fasce di età, fatta eccezione per la specialità Smartphone, dove sono contemplate due classi: Junior e Master.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 18 anni.

g) Safari Fotografico Subacqueo

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 18 anni per le gare di Safari Fotografico Subacqueo con uso dell'“ARA” e 14 anni per le gare di Safari Fotografico Subacqueo in Apnea.

h) Video Subacqueo

Non sono previste né categorie né fasce di età.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 18 anni.

B) Discipline di nuoto pinnato e orientamento:

a) Nuoto Pinnato:

- Attività Pre-Agonistica
  - “Esordienti A2” anni 11;
  - “Esordienti A1” anni 10;
  - “Esordienti B2” anni 9;
  - “Esordienti B1” anni 8.
- Attività Agonistica
  - Categoria “Prima” anni 12 e 13;
  - Categoria “Seconda” anni 14 e 15;
  - Categoria “Terza” anni 16 e 17;
  - Categoria “Juniores” anni 18 e 19;
  - Categoria “Seniores” anni 20 e oltre.
- Attività Amatoriale
  - “Master 20” da anni 20 ad anni 24;
  - “Master 25” da anni 25 ad anni 29;
  - “Master 30” da anni 30 ad anni 34;
  - “Master 35” da anni 35 ad anni 39;
  - “Master 40” da anni 40 ad anni 44;
  - “Master 45” da anni 45 ad anni 49;
  - “Master 50” da anni 50 ad anni 54;
  - “Master 55” da anni 55 ad anni 59;
  - “Master 60” da anni 60 ad anni 64;
  - “Master 65” da anni 65 ad anni 69;
  - “Master 70” da anni 70 ad anni 74;
  - “Master 75” da anni 75 ad anni 79;
  - “Master 80” anni 80 e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per le discipline di nuoto pinnato è 12 anni.

b) Orientamento:

- Esordienti Giovani da anni 15 ad anni 21;
- Esordienti Seniores 22 anni e oltre;
- Assoluti 15 anni e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per le discipline di orientamento è 15 anni.

c) Finball e Finbasket:

- Attività Pre-Agonistica
  - Esordienti da anni 8 ad anni 11.

- Attività Agonistica
- Assoluti                      anni 12 e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per le discipline di Finball e Finbasket è 12 anni.

## 2) Settore Pesca di Superficie

### A) Discipline di acque interne:

- a) Pesca al Colpo;
- b) Pesca alla Trota con Esche Naturali in Torrente e in Lago;
- c) Pesca con la Mosca;
- d) Carpfishing;
- e) Pesca con Esche Artificiali da Riva e da Natante;
- f) Street Fishing;
- g) Kayak Fishing;
- h) Feeder;
- i) Trout Area;
- j) Pesca con la Bilancella.

A parte per la Pesca con la Mosca, i partecipanti alle discipline di acque interne possono essere ripartiti nelle seguenti categorie:

- Esordienti      da 10 a 14 anni;
- Giovanissimi    da 15 a 17 anni;
- Allievi            da 18 a 19 anni;
- Juniores         da 20 a 24 anni;
- Seniores         16 anni e oltre;
- Master            da 55 a 65 anni;
- Veterani         66 anni e oltre.

Nella Pesca con la Mosca le categorie sono le seguenti:

- Under 19        da 10 a 19 anni;
- Seniores         16 anni e oltre.

### B) Discipline di acque marittime:

- a) Canna da Riva;
- b) Surf Casting;
- c) Canna da Natante;
- d) Pesca con Esche Artificiali da Riva e da Natante;
- e) Pesca con la Mosca;
- f) Bolentino;
- g) Traina Costiera;
- h) Traina d'Altura;
- i) Drifting;
- j) Kayak Fishing.

I partecipanti alle discipline di acque marittime sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- Under 13        da 10 a 13 anni;
- Under 16        fino a 16 anni;
- Under 21        fino a 21 anni;
- Under 24        fino a 24 anni;
- Seniores         16 anni e oltre;
- Over 55         55 anni e oltre.

### C) Discipline di Casting:

- a) Long Casting ( Lancio Tecnico con Peso di Mare);
- b) Lancio Tecnico (Casting);
- c) Fly Casting.



I partecipanti alle discipline di Casting sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- Pulcini da 8 a 10 anni;
- Ragazzi da 10 a 13 anni;
- Under 18 da 14 a 18 anni;
- Cadetti da 19 a 23 anni;
- Senior 18 anni e oltre;
- Master 55 anni e oltre.
- Veteran 67 anni e oltre.

L'età minima per l'accesso all'attività agonistica prevista per questa disciplina è 10 anni.

Per l'attività paralimpica, agonistica e non agonistica, si rinvia ad apposita circolare normativa emanata annualmente dal Consiglio federale.

#### ART. 14 - Modalità di svincolo

- 14.1 Il rilascio della Tessera vincola l'Atleta alla propria Società per l'annata agonistica in corso, salvo eventuale vincolo societario pluriennale liberamente accettato e sottoscritto dall'agonista.
- 14.2 Per annata agonistica si intende:
- nel caso delle discipline subacquee, di nuoto pinnato e orientamento, l'arco temporale che va dal 1 ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo;
  - nel caso di tutte le altre discipline, l'arco temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 14.3 L'Atleta che intende tesserarsi per altro Affiliato o cessare l'attività agonistica deve comunicarlo a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC ovvero in ogni altra modalità che dia certezza dell'avvenuta ricezione, alla Società di appartenenza. La comunicazione deve pervenire entro il 31 agosto nel caso delle discipline subacquee, di nuoto pinnato e orientamento o entro il 31 gennaio nel caso di tutte le altre discipline, in caso contrario il tesseramento deve intendersi tacitamente rinnovato e l'Atleta è vincolato alla medesima Società anche per la successiva annata agonistica.
- 14.4 Il trasferimento a un'altra Società può essere ottenuto, con il consenso dell'Atleta, per:
- a) scioglimento o mancata partecipazione all'attività agonistica della Società di appartenenza;
  - b) accordo tra le Società, qualora l'Atleta non abbia ancora iniziato l'attività agonistica;
  - c) diniego immotivato da parte della Società di appartenenza, a iscrivere un Atleta a campionati a carattere individuale; in questo caso l'Atleta deve inoltrare domanda di autorizzazione al trasferimento alla Segreteria federale e per conoscenza alla Sezione provinciale o al Comitato provinciale, corredandola di idonea documentazione comprovante il diniego da parte della Società di appartenenza. Il Consiglio federale, sentita la Segreteria federale, verifica i fatti e, ove riscontri la violazione del diritto dell'Atleta, lo autorizza al trasferimento ad altra Società di sua scelta disponendo il rilascio di una nuova Tessera federale;
  - d) espulsione dalla Società, qualunque sia il motivo; in questo caso l'Atleta è libero di trasferirsi presso un'altra Società richiedendo il rilascio di una nuova Tessera federale che deve esclusivamente servire per svolgere attività individuale;
  - e) svincolo d'Ufficio che, oltre alla fattispecie riportata nell'art. 9.4 di questo Regolamento, inerente i casi di fusione tra due o più Società, può avvenire anche per motivi di studio o di lavoro o di cambio di residenza che costringono l'Atleta ad allontanarsi dalla propria sede originaria di almeno 100 km; in tali casi non è necessario il consenso della Società di appartenenza;
  - f) mancata riaffiliazione alla F.I.P.S.A.S. della Società di appartenenza dell'Atleta (entro la data di inizio campionati) che precluda all'Atleta stesso la possibilità di partecipare alle gare di suo interesse.





CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organizzativa  
Alessandro Cherubini*Alessandro Cherubini*

L'Atleta che ottiene il trasferimento conserva i diritti sportivi a livello individuale. In via eccezionale, l'Atleta può ottenere il trasferimento, anche se ha iniziato l'attività agonistica, purché vi sia accordo tra le due Società e vi sia l'approvazione da parte della Giunta esecutiva o del Consiglio federale. In questo caso i diritti sportivi:

- individuali restano all'Atleta;
- societari vanno alla Società di appartenenza al momento della loro acquisizione.

#### ART. 15 - Diritti e doveri dei tesserati

- 15.1 I tesserati hanno il diritto di:
- a) partecipare all'attività federale;
  - b) partecipare alle Assemblee delle Società alle quali sono iscritti;
  - c) partecipare, quali Atleti, all'attività agonistica in base ai regolamenti specifici di ciascuna disciplina;
  - d) usufruire dei vantaggi, servizi, agevolazioni e provvidenze concesse dalla F.I.P.S.A.S. anche attraverso le Società di appartenenza;
  - e) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali.
- 15.2 Con il tesseramento, qualunque sia la modalità prescelta, il singolo tesserato accetta che la F.I.P.S.A.S. esegua il trattamento dei suoi dati personali come da nota informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni nonché ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), per ogni attività connessa al raggiungimento degli scopi istituzionali della F.I.P.S.A.S. di cui all'art. 2 dello Statuto federale.
- 15.3 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dagli artt. 7 e 14 dello Statuto F.I.P.S.A.S. e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le disposizioni e deliberazioni federali.
- 15.4 La F.I.P.S.A.S. provvede ad assicurare i propri tesserati contro i danni che dovessero loro derivare nello svolgimento dell'attività sportiva federale.

### CAPO III - I TECNICI SPORTIVI

#### ART. 16 - Albo dei Tecnici Sportivi

- 16.1 La figura dei Tecnici Sportivi è disciplinata dalla F.I.P.S.A.S. avendo conto del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi predisposto dalla Scuola dello Sport del C.O.N.I. A tal fine è istituito l'Albo dei Tecnici Sportivi.
- 16.2 All'albo sono iscritti, conformemente all'art. 11 dello Statuto federale, gli allenatori e gli istruttori inquadrati presso le Società affiliate alla F.I.P.S.A.S.
- 16.3 Sono istruttori e allenatori i tesserati ai quali sia stata attribuita la relativa qualifica e siano stati abilitati all'insegnamento delle discipline sportive federali e alla preparazione agonistica degli atleti.

#### ART. 17 - Procedura di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione

- 17.1 I requisiti e le procedure di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione sono disciplinati nello Statuto federale e nel presente Regolamento con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività svolta.
- 17.2 I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o da deliberazioni del C.O.N.I.

## PARTE II - ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### CAPO I - MODALITA' DI VOTAZIONE E VERBALI

##### ART. 18 - Modalità di votazione

- 18.1 Le votazioni degli Organi collegiali avvengono, su decisione del Presidente della riunione, in forma manifesta per alzata di mano – prova e controprova – ovvero per appello nominale, salvo non diversamente previsto.
- 18.2 In caso di elezioni, nomine, votazioni su persone o quando lo richieda la natura dell'argomento, la votazione deve effettuarsi per scrutinio segreto.

##### ART. 19 - Verbale delle riunioni degli Organi collegiali

- 19.1 Delle riunioni degli Organi collegiali è redatto, a cura del Segretario generale, apposito verbale che viene controfirmato dal Presidente.

### TITOLO II - LE ASSEMBLEE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 20 – Convocazione e Indizione

- 20.1 Le Assemblee nazionali sono convocate dal Presidente federale o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 27.3, lettera a) e dell'art. 21.6 dello Statuto, almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le Assemblee nazionali sono indette dal Consiglio federale almeno 65 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
- 20.2 Le Assemblee regionali sono convocate dal Presidente del Comitato regionale o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 50.1 dello Statuto, almeno 30 giorni prima della data fissata per il loro svolgimento; se elettive, ai sensi dell'art. 48.7 dello Statuto, queste devono essere celebrate entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi per il rinnovo delle cariche. Le Assemblee regionali sono indette dal Consiglio regionale almeno 35 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea regionale.
- 20.3 Le Assemblee provinciali sono convocate dal Presidente del Comitato provinciale o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 58.1 dello Statuto, almeno 15 giorni prima della data fissata per il loro svolgimento; se elettive, ai sensi dell'art. 56.6 dello Statuto, queste devono essere celebrate entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi per il rinnovo delle cariche. Le Assemblee provinciali sono indette dal Consiglio provinciale almeno 20 giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.
- 20.4 Le Assemblee di Categoria sono convocate dal Presidente del Comitato regionale o da chi ne fa le veci almeno 30 giorni prima della data fissata per il loro svolgimento; le Assemblee di Categoria devono essere celebrate almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nazionale elettiva.
- 20.5 In tutte le Assemblee federali si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.5 dello Statuto.
- 20.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso di Assemblee straordinarie indette per la modifica dello Statuto, l'Assemblea in



seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione, sia in presenza che per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto a voto. Nel caso di Assemblee elettive, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione, sia in presenza che per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto a voto. Quando nell'Assemblea elettiva il Presidente uscente è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Detto quorum costitutivo dovrà essere calcolato esclusivamente sul numero delle Società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese a maggioranza dei voti presenti.

#### ART. 20 bis – Elezione del Presidente federale e degli Organi direttivi

- 20bis.1 Il Presidente federale è eletto dall'Assemblea nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria nel rispetto delle procedure riportate ai commi successivi.
- 20bis.2 Il Presidente federale è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
- 20bis.3 Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi; risulterà eletto il candidato che avrà la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto presenti o rappresentati in Assemblea.
- 20bis.4 Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente federale i Tesserati in possesso dei requisiti indicati negli artt. 64 e 66 dello Statuto.
- 20bis.5 Il Presidente federale e i Presidenti territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il Presidente e l'Organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

In sede di elezione dei membri del Consiglio federale e del Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti, qualora si verificasse parità di voti tra due o più candidati, si procederà al ballottaggio; qualora anche in sede di ballottaggio risultasse ancora una parità di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento federale.

#### ART. 21 - Rappresentanza

- 21.1 Nelle Assemblee nazionali ordinarie e straordinarie, i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro Delegati possono essere portatori di:
- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Associazioni e società votanti;
  - 2, fino a 400 Associazioni e società votanti;
  - 3, fino a 800 Associazioni e società votanti;
  - 4, fino a 1500 Associazioni e società votanti;



- 5, oltre le 1500 Associazioni e società votanti.
- 21.2 Nelle Assemblee nazionali le deleghe possono essere rilasciate ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato, ai Presidenti di Associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono.
- 21.3 Nelle Assemblee nazionali, i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi o i loro supplenti, eletti nelle rispettive Assemblee di Categoria, non possono essere portatori di alcuna delega.
- 21.4 Nelle Assemblee regionali, i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro Delegati appartenenti alla Regione possono essere portatori di:
  - 1 delega, oltre le 50 Associazioni e società votanti;
  - 2 deleghe, oltre le 100 Associazioni e società votanti;
  - 3 deleghe, oltre le 300 Associazioni e società votanti;
  - 4 deleghe, oltre le 500 Associazioni e società votanti;
  - 5 deleghe, oltre le 600 Associazioni e società votanti.
- 21.5 Nelle Assemblee di Categoria, gli Atleti e i Tecnici Sportivi aventi diritto a voto possono essere portatori di massimo 3 deleghe.
- 21.6 Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 20 Affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di 1 (una) sola delega.
- 21.7 La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante o con timbro in calce e contenere, a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.
- 21.8 Ai rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici sportivi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle categorie per le quali risultino tesserati.
- 21.9 Nel caso in cui l'Assemblea nazionale ordinaria o straordinaria, sia elettiva che relativa all'approvazione delle modifiche statutarie, si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quella rilasciata ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato con diritto di voto in Assemblea.
- 21.10 Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.P.S.A.S. e tutte le "Società" rappresentate devono essere regolarmente affiliate. Per le preclusioni alla partecipazione all'Assemblea si fa rinvio all'art. 19.7 dello Statuto.

ART. 22 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione di voti

- 22.1 Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

ART. 23 - Commissioni Verifica Poteri

- 23.1 Nelle Assemblee federali, le operazioni di verifica poteri sono svolte da Commissioni appositamente costituite, composte da tre membri prescelti tra soggetti non candidati nelle rispettive Assemblee.
- 23.2 Le Commissioni Verifica Poteri sono Organi delle Assemblee e sono nominate rispettivamente dal Presidente federale, dal Presidente regionale o dal Presidente provinciale. Nelle Assemblee elettive, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il C.O.N.I.
- 23.3 Le Commissioni si insediano 14 giorni prima della data dell'Assemblea per verificare le candidature presentate e almeno due ore prima dell'inizio dei lavori assembleari per controllare la regolarità della partecipazione degli Affiliati, l'identità dei partecipanti all'Assemblea e per accertare la validità delle deleghe.





- 23.4 Le Commissioni Verifica Poteri devono redigere apposito verbale delle operazioni compiute e comunicare alla Presidenza dell'Assemblea i ricorsi avverso l'operato delle Commissioni stesse affinché possa sottoporli all'esame delle competenti Assemblee.

ART. 24 - Commissioni di Scrutinio

- 24.1 Le Commissioni di Scrutinio, composte, ciascuna, da un Presidente e almeno due componenti nominati rispettivamente dal Presidente federale, dal Presidente regionale o dal Presidente provinciale tra i soggetti non candidati nelle rispettive Assemblee, hanno il compito di provvedere allo spoglio delle schede contenute nelle apposite urne e di redigere il verbale delle operazioni compiute con le indicazioni del numero dei votanti, del numero delle schede bianche, nulle e valide e del numero di voti validi riportati da ciascun candidato.
- Nelle sole Assemblee nazionali ordinarie o straordinarie, sia elettive che relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.P.S.A.S. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. disciplina modalità e regole uniformi.
- Nella Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

ART. 25 - Diritto a voto

- 25.1 Nelle Assemblee nazionali hanno diritto a voto gli Affiliati che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S. stabilita dai programmi federali.
- 25.2 Nelle Assemblee nazionali hanno altresì diritto a voto i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi eletti o loro supplenti.
- 25.3 Nelle Assemblee regionali hanno diritto a voto gli Affiliati della Regione che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S. stabilita dai programmi federali.
- 25.4 Nelle Assemblee di Categoria hanno diritto a voto gli Atleti e i Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.
- 25.5 Nelle Assemblee provinciali hanno diritto a voto gli Affiliati della Provincia che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S. stabilita dai programmi federali.
- 25.6 Alle APS e agli altri Enti del Terzo Settore, costituiti ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, purché affiliati, è riconosciuto il diritto di voto nelle Assemblee nazionali, regionali e provinciali a patto che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea e a condizione che, nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo, effettiva attività nell'ambito del terzo settore stabilita dai programmi federali.
- 25.7 È da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/21 e riconosciuta dalla F.I.P.S.A.S.



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

- 25.8 Per attività continuativa si intende la partecipazione dell'Affiliato ad almeno due gare e/o manifestazioni e/o corsi e/o ulteriori attività previste per ogni singola disciplina nei programmi federali approvati con deliberazione del Consiglio federale.
- 25.9 In presenza dei relativi presupposti, il diritto di voto di cui ai precedenti commi è riconosciuto ai Gruppi sportivi militari e ai Gruppi sportivi dei Corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, nonché alle associazioni e alle società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021.

#### ART. 26 - Apertura delle Assemblee federali

- 26.1 Nell'ora indicata per la costituzione, in prima convocazione, dell'Assemblea, la Commissione Verifica Poteri accerta l'esistenza delle condizioni perché possa verificarsi quanto disposto all'art. 25 dello Statuto.
- 26.2 In caso affermativo, la Commissione interrompe i suoi lavori e passa a redigere il verbale.
- 26.3 In caso negativo, la Commissione continua i suoi lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione stessa abbia accertato la valida costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
- 26.4 Il Presidente federale, regionale o provinciale, rispettivamente per la Assemblea nazionale, regionale o provinciale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea, ne assume provvisoriamente la presidenza e invita i partecipanti a eleggere l'Ufficio di Presidenza.
- 26.5 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario generale della F.I.P.S.A.S. o da un funzionario appositamente delegato.

#### ART. 27 - Ufficio di Presidenza - Composizione e competenze

- 27.1 L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.
- 27.2 Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione o per appello nominale. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.
- 27.3 In tutte le Assemblee il Presidente o, in caso di assenza, il Vice Presidente:
- dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
  - ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
  - regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
  - determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto e in conformità con il Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
  - dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti a essa relativi.

#### ART. 28 - Eleggibilità

- 28.1 Possono essere eletti a cariche federali solo i candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 64 dello Statuto, possesso che è dichiarato dai candidati a mezzo di apposita autocertificazione resa in conformità di un modello appositamente predisposto dalla Segreteria competente e delle sottoscrizioni delle candidature prescritte dall'art. 66 dello Statuto fatte pervenire insieme alla candidatura in conformità di un modello appositamente predisposto dalla Segreteria competente.
- 28.2 La mancanza, accertata dopo l'elezione, o il venir meno di uno dei requisiti di cui al predetto art. 64 comportano l'immediata decadenza dalla carica.

#### ART. 29 - Presentazione delle Candidature

- 29.1 Le candidature, a pena di inammissibilità, devono pervenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo di posta elettronica certificata ovvero con consegna alla Segreteria federale, secondo le modalità a tal fine comunicate.
- 29.2 Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.
- 29.3 Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica federale. Tutte le candidature devono essere sottoscritte dai candidati.

#### **29.4 Presidente federale**

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria federale almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea nazionale elettiva.

Per la candidatura alla carica di Presidente Federale è previsto l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di Associazioni o Società, di Atleti e di Tecnici, aventi diritto a voto; il numero di candidature richieste è determinato in funzione del numero totale delle Associazioni e Società aventi diritto di voto:

- fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 10%;
- da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto precedente a cui va aggiunto l'8% calcolato sul numero restante;
- da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto precedente a cui si aggiunge il 6% sul numero restante.

Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in base a tutti i soggetti rappresentanti gli Affiliati, gli Atleti e i Tecnici aventi diritto a voto in Assemblea.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se  $> 0,5$  oppure 0 se  $\leq 0,5$ ).

La ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto dovrà garantire la presenza di Atleti e Tecnici nella misura del 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse.

Ciascuno dei soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature a Presidente può sostenerne solo una.

#### **29.5 Consigliere federale**

I candidati alla carica di Consigliere federale, di cui all'art. 31.5 dello Statuto, devono depositare la propria candidatura presso la Segreteria federale almeno 40 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea nazionale elettiva.

Per la candidatura alla carica di Consigliere federale, è previsto l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di Associazioni o Società, di Atleti e di Tecnici, aventi diritto a voto secondo quanto sotto riportato:

- Consigliere federale in rappresentanza degli Affiliati: sono necessarie le sottoscrizioni di 100 Associazioni o Società;
- Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti: sono necessarie le sottoscrizioni di 50 Atleti;
- Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici: sono necessarie le sottoscrizioni di 20 Tecnici.



Ciascuno dei soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature a Consigliere federale può sostenere un numero di candidature pari al numero degli eligendi della categoria (9 per quanto riguarda i candidati alla carica di Consigliere federale in rappresentanza degli Affiliati, 3 per quanto riguarda i candidati alla carica di Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti e 2 per quanto riguarda i candidati alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici).

29.6 Per tutte le altre cariche, la sottoscrizione della candidatura non è richiesta.

29.7 A pena di inefficacia, la sottoscrizione della candidatura deve essere raccolta mediante compilazione e sottoscrizione autografa del modulo, recante il timbro della F.I.P.S.A.S., messo a disposizione di Affiliati, Atleti e Tecnici tesserati dal giorno di convocazione dell'Assemblea e accompagnato dalla copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. La sottoscrizione della candidatura deve pervenire in Federazione, a mezzo pec, raccomandata a/r o a mano.

**29.8 Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti**

I candidati devono depositare la propria candidatura presso la Segreteria federale almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea nazionale elettiva, unitamente a un'autocertificazione che attesti la prescritta iscrizione all'ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori dei Conti. Per questa candidatura non è necessario essere tesserati alla F.I.P.S.A.S.

**29.9 Presidente regionale**

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato regionale almeno 20 giorni prima dell'Assemblea regionale.

**29.10 Consigliere regionale**

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato regionale almeno 20 giorni prima dell'Assemblea regionale, specificando la Provincia di appartenenza.

**29.11 Rappresentante regionale di Settore**

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato regionale almeno 20 giorni prima dell'Assemblea regionale, specificando il Settore di appartenenza.

**29.12 Presidente provinciale**

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato provinciale almeno 10 giorni prima dell'Assemblea provinciale.

**29.13 Consigliere provinciale**

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato provinciale almeno 10 giorni prima dell'Assemblea provinciale.

**29.14 Rappresentante provinciale di Settore**

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato provinciale almeno 10 giorni prima dell'Assemblea provinciale, specificando il Settore di appartenenza.

**29.15 Delegato degli Atleti o dei Tecnici Sportivi all'Assemblea nazionale**

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria regionale almeno 20 giorni prima della data dell'apposita Assemblea di Categoria.

ART. 30 - Liste

30.1 Sulla base delle candidature espresse e depositate ai sensi del precedente art. 29 e una volta verificate, da parte della relativa Commissione Verifica Poteri, le dichiarazioni rese dai candidati circa il possesso dei requisiti di eleggibilità, vengono, a cura delle competenti Segreterie, formate distinte liste di candidati per ciascun Organo elettivo da rinnovare, liste che sono affisse nel luogo di svolgimento dell'Assemblea.

30.2 Le liste devono essere siglate dal Presidente che ha convocato l'Assemblea.

30.3 Gli elenchi delle candidature ammesse e quello delle candidature respinte, quest'ultimo con la dichiarazione sintetica delle motivazioni, sono pubblicati sul sito internet federale, con link



- diretto dalla homepage, a cura della competente Segreteria, immediatamente dopo che la relativa Commissione Verifica Poteri abbia terminato il proprio lavoro.
- 30.4 Per quanto riguarda gli elenchi delle candidature a cariche nazionali, questi vengono pubblicati sul sito federale, con link diretto dalla homepage.
- 30.5 Gli elenchi delle candidature alle cariche per gli Organi territoriali, sia di quelle ammesse che di quelle respinte, sono affissi in apposito albo presso la sede dell'Organo territoriale competente entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta decisione ovvero sono pubblicati sul sito internet federale.
- 30.6 Nelle diverse Assemblee elettive le riunioni delle rispettive Commissioni Verifica Poteri per l'accettazione o il respingimento delle candidature devono tenersi nei tre giorni successivi alla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature nel caso delle Assemblee nazionali e il giorno successivo nel caso delle Assemblee territoriali.

*ART. 31 - Ricorsi avverso l'ammissibilità e la reiezione delle candidature*

- 31.1 Avverso le candidature alle cariche centrali è ammessa impugnazione. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 31.2 Avverso le candidature alle cariche territoriali è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi o da parte di un candidato ammesso che intenda contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 3 giorni dalla pubblicazione sull'apposito Albo.
- 31.3 Le decisioni sui ricorsi devono pervenire almeno 3 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle relative Assemblee, salvo il diverso termine previsto dal Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 31.4 In caso di accoglimento del ricorso, la competente Segreteria deve compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare senza indugio sul sito internet federale o in appositi albi presso la sede dell'Organo territoriale competente.

*ART. 32 - Incompatibilità - Opzioni*

- 32.1 Entro 15 giorni dal verificarsi della situazione dell'incompatibilità, gli eletti a più cariche federali, centrali e territoriali, devono, a pena di decadenza dalla carica assunta posteriormente, depositare presso la Segreteria federale la dichiarazione di opzione.
- 32.2 A seguito delle opzioni, subentrano nelle cariche rimaste vacanti e secondo l'ordine dei voti riportati, i candidati alla stessa carica non eletti che hanno riportato un numero di voti pari almeno alla metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.
- 32.3 Alla proclamazione provvede il Presidente federale, se la carica è nazionale, o il Presidente regionale/provinciale, se la carica è territoriale.

*ART. 33 - Votazioni e proclamazione degli eletti*

- 33.1 Tutte le elezioni alle cariche federali, centrali e territoriali avvengono mediante votazioni distinte e successive per ciascun Organo. Le elezioni alle cariche federali centrali sono esercitate in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 33.2 Nelle Assemblee nazionali ordinarie o straordinarie, sia elettive che relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.P.S.A.S. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. disciplina modalità e regole uniformi.





CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

- 33.3 Il voto segreto può, inoltre, essere richiesto anche in materia diversa dalle elezioni e viene accordato se la richiesta è sostenuta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto a voto.
- 33.4 Per l'elezione del Presidente federale, di quello regionale e di quello provinciale valgono le norme riportate agli artt. dal 26.2 al 26.5 dello Statuto. Per l'elezione del Presidente federale valgono anche le norme riportate all'art. 29 dello Statuto.
- 33.5 Negli altri casi, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando quanto previsto dai commi successivi.
- 33.6 A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati *ex aequo* solo nel caso in cui si renda necessaria un'ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti.
- 33.7 Nella elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può essere espressa una sola preferenza.
- 33.8 Nella elezione dei Consiglieri federali di cui all'art. 31.5, lettera a) dello Statuto non possono, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore a nove.
- 33.9 Nella elezione dei Consiglieri federali di cui all'art. 31.5, lettera b) dello Statuto possono essere espresse tre preferenze nella categoria degli Atleti iscritti a Società affiliate al Settore Pesca di Superficie (di cui 2 abbiano agonisticamente praticato discipline che si svolgono in acque interne e 1 abbia agonisticamente praticato discipline che si svolgono in acque marittime) e due preferenze nella categoria dei Tecnici iscritti a Società affiliate al Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (di cui 1 abbia agonisticamente praticato discipline relative all'attività subacquea e 1 abbia agonisticamente praticato discipline relative al nuoto pinnato).
- 33.10 Nella elezione del Presidente regionale/provinciale, dei Consiglieri regionali e dei Rappresentanti regionali/provinciali di Settore può essere espressa una sola preferenza. Nell'elezione dei Consiglieri Regionali possono essere espresse preferenze esclusivamente per i candidati che rappresentano il Comitato provinciale o la Sezione provinciale di appartenenza. Nell'elezione dei Consiglieri provinciali possono essere espresse al massimo 3 preferenze.
- 33.11 Nella elezione dei Delegati degli Atleti e/o Tecnici Sportivi all'Assemblea nazionale, da effettuarsi in apposite distinte Assemblee di Categoria, nell'ambito di ciascuna Regione, possono essere espresse, per ciascuna categoria, un massimo di preferenze non superiore al numero degli eligendi.
- 33.12 Sulle schede devono essere elencati tutti i candidati alla stessa carica.
- 33.13 **Assemblea nazionale**  
Il Presidente federale e il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono eletti da tutti i soggetti costituenti l'Assemblea nazionale, previsti dall'art. 19.2 dello Statuto.
- 33.14 Il Presidente dell'Assemblea procede a proclamare nell'ordine il Presidente federale e, successivamente, i Consiglieri federali in quota Tecnici sportivi, i Consiglieri federali in quota Atleti e, infine, i Consiglieri federali in rappresentanza degli Affiliati. Al termine, provvede alla proclamazione del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 33.15 I 9 Consiglieri federali di cui all'art. 31.5, lettera a) dello Statuto sono eletti da tutti i Presidenti degli Affiliati o da un loro delegato. La composizione dei Consiglieri in quota Affiliati, tenuto conto del numero e della composizione dei Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici sportivi, deve assicurare il rispetto del principio di genere di cui all'art. 31 dello Statuto federale.
- 33.16 I 5 Consiglieri federali di cui all'art. 31.5, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Delegati degli Atleti e Tecnici Sportivi o loro supplenti, secondo la categoria di appartenenza, ai sensi dell'art. 20, comma 4, dello Statuto federale. In ogni caso è assicurato il rispetto del principio di rappresentanza di genere di cui all'art. 31 dello Statuto federale. Prima della proclamazione, il Presidente dell'Assemblea, una volta ricevuti gli esiti dello spoglio per l'elezione di tutti i consiglieri, verifica il rispetto della misura di cui in precedenza.
- 33.17 Le operazioni di voto e la proclamazione dei 2 Consiglieri federali eletti in rappresentanza dei Tecnici Sportivi si svolgono come segue:
- a) a ogni avente diritto al voto sono consegnate delle schede di voto con indicazione di tutti i candidati dei Tecnici Sportivi elencati, in ordine alfabetico, in due distinte liste (una con coloro che abbiano agonisticamente praticato discipline relative al Nuoto Pinnato e l'altra



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini

con coloro che abbiano agonisticamente praticato discipline relative alle Attività Subacquee);

- b) in seguito alla votazione, il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti in quota Tecnici Sportivi del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato attribuendo i 2 posti di Consigliere federale disponibili ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fermo restando il rispetto del principio di genere di cui all'art. 31 dello Statuto federale;

33.18 Le operazioni di voto e la proclamazione dei 3 Consiglieri federali eletti in rappresentanza degli Atleti si svolgono nel modo seguente:

- a) a ogni avente diritto al voto sono consegnate delle schede di voto con indicazione di tutti i candidati degli Atleti elencati, in ordine alfabetico, in due distinte liste (una con coloro che abbiano agonisticamente praticato discipline che si svolgono in Acque Interne e l'altra con coloro che abbiano agonisticamente praticato discipline che si svolgono in Acque Marittime);
- b) la proclamazione in seno all'Assemblea degli eletti fra gli Atleti del Settore Pesca di Superficie si effettua attribuendo i 3 posti disponibili di Consigliere federale ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fermo restando il rispetto del principio di genere di cui all'art. 31 dello Statuto federale.

### 33.19 *Assemblea regionale*

Il Presidente regionale di cui all'art. 52.1, lettera a) e i Consiglieri regionali di cui all'art. 52.1, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati appartenenti alla Regione o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

33.20 I Rappresentanti di ciascun Settore federale di cui all'art. 52.1, lettera c) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati di ciascun Settore federale presenti nel territorio regionale con almeno 5 (cinque) "Società" o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

### 33.21 *Assemblea di Categoria*

I Delegati degli Atleti e Tecnici Sportivi all'Assemblea nazionale previsti dall'art. 19.2, lettera b) dello Statuto sono eletti, rispettivamente dagli Atleti e Tecnici Sportivi di ciascuna Regione, aventi diritto a voto, nella misura di 100 (cento) Delegati per gli Atleti e 40 (quaranta) Delegati per i Tecnici Sportivi. Nelle stesse Assemblee di Categoria deve essere inoltre eletto un supplente per ogni Delegato.

I Delegati e i loro supplenti devono essere eletti proporzionalmente al numero di Atleti per il Settore Pesca di Superficie o di Tecnici sportivi per il Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato presenti in ciascuna Regione avendo cura di assicurare il diritto di rappresentanza (un Delegato e un supplente) a tutte quelle Regioni nelle quali siano presenti un minimo di 2 Atleti e/o di 2 Tecnici sportivi.

Per determinare il numero di Delegati degli Atleti e dei loro supplenti spettante a ciascuna Regione si opera come di seguito descritto:

- a) per ognuna delle Regioni, si estrapola dal data base federale, il numero di Atleti del Settore Pesca di Superficie;
- b) una volta in possesso di questi dati, si determina sia il numero totale degli Atleti presenti a livello nazionale che quello degli Atleti presenti in ciascuna Regione;
- c) si divide poi il numero di Atleti di ciascuna Regione per quello del totale degli Atleti presenti a livello nazionale e i numeri di volta in volta ottenuti si moltiplicano per 100, cioè per il numero di posti da ripartire;
- d) per ciascuna Regione si ottiene un numero, spesso decimale, che serve a stabilire la ripartizione degli ammessi; dapprima si prendono in considerazione solo le parti intere di tali numeri e si assegnano a ciascuna Regione i posti corrispondenti;
- e) quando in una Regione il numero che si ottiene è inferiore a uno, le si assegna comunque un posto;

f) a questo punto restano alcuni posti ancora da assegnare fino a raggiungere il totale massimo di 100, posti che vengono attribuiti in base alla graduatoria dei decimali presenti nei numeri dei quali si era prima utilizzata solo la parte intera.

Per determinare il numero di Delegati dei Tecnici sportivi e dei loro supplenti spettante a ciascuna Regione si opera come di seguito descritto:

- a) per ognuna delle Regioni, si estrapola dal data base federale, il numero di Tecnici sportivi del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato;
- b) una volta in possesso di questi dati, si determina sia il numero totale dei Tecnici sportivi presenti a livello nazionale che quello dei Tecnici sportivi presenti in ciascuna Regione;
- c) si divide poi il numero di Tecnici sportivi di ciascuna Regione per quello del totale dei Tecnici sportivi presenti a livello nazionale e i numeri di volta in volta ottenuti si moltiplicano per 40, cioè per il numero di posti da ripartire;
- d) per ciascuna Regione si ottiene un numero, spesso decimale, che serve a stabilire la ripartizione degli ammessi; dapprima si prendono in considerazione solo le parti intere di tali numeri e si assegnano a ciascuna Regione i posti corrispondenti;
- e) quando in una Regione il numero che si ottiene è inferiore a uno, le si assegna comunque un posto;
- f) a questo punto restano alcuni posti ancora da assegnare fino a raggiungere il totale massimo di 40, posti che vengono attribuiti in base alla graduatoria dei decimali presenti nei numeri dei quali si era prima utilizzata solo la parte intera;

33.22 Risultano Delegati all'Assemblea nazionale gli Atleti e i Tecnici Sportivi che, nel proprio ambito e con distinte votazioni, hanno ricevuto il maggior numero di voti, mentre supplenti risultano eletti i candidati che seguono, per numero di voti, l'ultimo degli effettivi eletti.

### 33.23 *Assemblea provinciale*

Il Presidente provinciale di cui all'art. 60.1, lettera a) e i Consiglieri provinciali di cui all'art. 60.1, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati appartenenti alla provincia o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

33.24 I Rappresentanti di ciascun Settore federale di cui all'art. 60.1, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Presidenti degli Affiliati di ciascun Settore federale presente nel territorio provinciale con almeno 1 (una) "Società" o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

## ART. 34 - Risultati delle votazioni

34.1 Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di scrutinio, legge i risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di Scrutinio, fermo restando il rispetto del principio di genere di cui all'art. 31 dello Statuto federale.

34.2 I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi territoriali, unitamente al verbale dei lavori assembleari, devono essere trasmessi alla Segreteria federale, per iscritto ed entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione, dal Presidente dell'Organo territoriale che, con il Segretario e con la Commissione di Scrutinio, firma detti elaborati.

## ART. 35 - Verbali delle Assemblee elettive

35.1 Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

35.2 Il verbale dell'Assemblea nazionale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dalla Commissione di Scrutinio, deve essere conservato presso la Segreteria federale.

35.3 Il verbale dell'Assemblea regionale/provinciale è redatto con le medesime formalità: un esemplare viene trattenuto agli atti della Segreteria del Comitato regionale/provinciale, l'altro viene trasmesso alla Segreteria federale.

ART. 36 - Ricorso avverso la validità delle Assemblee

- 36.1 Avverso la validità dell'Assemblea nazionale, regionale, provinciale o di Categoria va proposto ricorso per iscritto alla Corte Federale di Appello.
- 36.2 I ricorsi sono proponibili sempre che nel corso delle relative Assemblee sia stata sollevata apposita eccezione che risulti dal verbale dell'Assemblea stessa.
- 36.3 Il ricorso va proposto entro e non oltre cinque giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea la cui validità è oggetto del ricorso, e deve pervenire alla Segreteria degli Organi di Giustizia federale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro gli indicati cinque giorni.
- 36.4 In caso di accoglimento del ricorso, deve essere riconvocata una nuova Assemblea da celebrarsi entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione dell'esito del ricorso a cura della Segreteria federale che deve avvenire entro 48 ore dall'avvenuta decisione.

TITOLO III - GLI ORGANI CENTRALI

CAPO I - IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 37 - Potere di vigilanza e di controllo

- 37.1 Nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo riportati nell'art. 27 dello Statuto, al Presidente è data facoltà di partecipare a qualsiasi riunione degli altri Organi della Federazione, a eccezione di quelle dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

ART. 38 - Attribuzioni e prerogative

- 38.1 Al Presidente è data altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio federale e della Giunta esecutiva persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di argomenti posti all'Ordine del Giorno.

CAPO II - IL VICE PRESIDENTE

ART. 39 - Attribuzioni e prerogative

- 39.1 Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente federale nei casi previsti dall'art. 30 dello Statuto.

CAPO III - IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 40 - Convocazione e riunioni

- 40.1 La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto, mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata ovvero con posta elettronica ordinaria con avvenuta conferma di ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 40.2 La convocazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 40.3 La convocazione deve essere obbligatoriamente inviata ai membri effettivi del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

- 40.4 All'Ordine del Giorno devono essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno quindici giorni prima della data della riunione.
- 40.5 All'inizio della riunione i Consiglieri devono preannunciare gli argomenti da trattare nelle "Varie".
- 40.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente federale o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
- 40.7 In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano nella carica.
- 40.8 La prima riunione del Consiglio federale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 40.9 Nella sua prima riunione il Consiglio federale, a norma degli artt. 31.2 e 33.1, lettera e) nomina il Vice-Presidente e, a norma degli artt. 33.1, lettera f) e 35.1, elegge, con separate e distinte votazioni, i membri della Giunta esecutiva (due tra i Consiglieri degli Affiliati e 2 tra i Consiglieri rappresentanti degli Atleti e/o dei Tecnici Sportivi).
- 40.10 Il Consiglio federale, a norma dell'articolo 33.1, lettera m) nomina il Responsabile e il/i Vice Responsabile/i dei Comitati di Settore. Gli stessi, di norma, vengono nominati tra i Consiglieri federali o i componenti dei Comitati di Settore.

#### ART. 41 - Pubblicità delle deliberazioni

- 41.1 Le deliberazioni del Consiglio federale, repute di generale interesse per gli Affiliati o che il Consiglio federale ritiene opportuno siano divulgate, devono essere portate a conoscenza degli Affiliati o mediante la pubblicazione sull'Organo Ufficiale della Federazione o mediante il sito federale o per il tramite degli Organi territoriali.
- 41.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati e ai tesserati che ne facciano richiesta copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.

#### CAPO IV - LA GIUNTA ESECUTIVA

##### ART. 42 - Convocazione e riunioni

- 42.1 La Giunta esecutiva, composta ai sensi dell'art. 35.1 dello Statuto, è convocata dal Presidente senza obbligo di formalità se non quella del preavviso minimo di 24 ore.
- 42.2 Il verbale delle riunioni è messo a disposizione dei membri del Consiglio federale.

#### CAPO V - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

##### ART. 43 - Convocazione e riunioni

- 43.1 Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo Sport, in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
- 43.2 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, senza obbligo di altre formalità.
- 43.3 La Segreteria federale provvede a dare notizia della convocazione.
- 43.4 Nelle riunioni del Consiglio federale, il Presidente e i componenti del Collegio hanno la facoltà di far inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni attinenti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

## TITOLO IV - GLI ORGANI TERRITORIALI

### CAPO I - I COMITATI REGIONALI

#### ART. 44 - Sede e funzionamento

- 44.1 Il Comitato, se non diversamente stabilito dal Consiglio federale, ha sede nella città capoluogo della Regione.
- 44.2 Gli Organi del Comitato, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.

### CAPO II - L'ASSEMBLEA REGIONALE

#### ART. 45 - Formalità

- 45.1 L'Assemblea regionale si svolge, di norma, nella città capoluogo di Regione.
- 45.2 L'Assemblea regionale è disciplinata, in quanto applicabili, dalle disposizioni dello Statuto dettate per l'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria, nonché dalle norme contenute negli articoli dal 20 al 36 del presente Regolamento.

### CAPO III - IL PRESIDENTE REGIONALE

#### ART. 46 - Attribuzioni e prerogative

- 46.1 Il Presidente regionale:
- presiede il Consiglio regionale;
  - firma gli atti del Comitato regionale;
  - indica e convoca il Consiglio regionale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
  - regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio regionale;
  - ha diritto di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni regionali eventualmente costituite dal Consiglio regionale, con precisi compiti di natura consultiva;
  - convoca l'Assemblea regionale;
  - assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato regionale e della Federazione.
- 46.2 Al Presidente è data facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio regionale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 46.3 In particolare, qualora non ne facciano già parte di diritto, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i Delegati provinciali e i Presidenti dei Comitati e delle Sezioni provinciali costituiti ai sensi degli artt. 55 e 63 dello Statuto.
- 46.4 Il Presidente regionale risponde direttamente al Presidente federale, al Consiglio federale e all'Assemblea regionale della gestione e amministrazione del Comitato regionale.

### CAPO IV - IL CONSIGLIO REGIONALE

#### ART. 47 - Convocazione e riunioni





CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

- 47.1 La convocazione del Consiglio regionale deve avvenire, mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata ovvero con posta elettronica ordinaria con avvenuta conferma di ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 47.2 La comunicazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione e la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 47.3 Della convocazione devono essere informati i Presidenti dei Comitati provinciali e i Delegati provinciali della Regione.
- 47.4 All'Ordine del Giorno devono essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno 15 giorni prima della data della riunione.
- 47.5 Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, da caricare sul sito internet federale e del quale viene data lettura nella riunione successiva.
- 47.6 Le riunioni, ove il Consiglio non dovesse disporre diversamente, hanno luogo nella città capoluogo di Regione.
- 47.7 La prima riunione del Consiglio regionale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 47.8 Nella sua prima riunione, il Consiglio, a norma dell'art. 52.2 dello Statuto, elegge il Vice-Presidente e il Segretario.
- 47.9 Alle riunioni del Consiglio regionale devono essere invitati i Consiglieri federali residenti nell'ambito regionale.

#### ART. 48 - Votazioni

- 48.1 Le votazioni, di norma, avvengono per appello nominale o per alzata di mano -- prova e controprova.
- 48.2 La votazione per scheda segreta avviene per l'elezione del Vice-Presidente e per quella del Segretario, quando sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, in generale, quando riguarda persone.

#### ART. 49 - Pubblicità delle deliberazioni

- 49.1 Le deliberazioni del Consiglio regionale, reputate di generale interesse per gli Affiliati o che il Consiglio regionale ritiene opportuno siano divulgate, devono essere portate a conoscenza degli Affiliati della Regione o direttamente o per il tramite dei Presidenti dei Comitati provinciali o dei Delegati provinciali.
- 49.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati o ai tesserati che ne facciano richiesta copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.

#### ART. 50 - Attribuzioni e prerogative

- 50.1 Il Consiglio regionale, oltre ai compiti elencati nell'art. 52.12 dello Statuto federale, è competente a:
  - a) esprimere valutazione e parere su ogni richiesta di nuove convenzioni in materia di acque e impianti;
  - b) esprimere parere, su richiesta del Consiglio federale, in ordine a rinnovi di convenzioni in essere;
  - c) segnalare al Consiglio federale ipotesi di nuovi convenzionamenti;
  - d) svolgere attività di protezione civile e salvaguardia ambientale in conformità ai dettami degli Organi centrali federali.

- 50.2 Il Consiglio regionale ha inoltre il compito di coordinare le seguenti iniziative attribuite alle "Sezioni" dall'art. 63 dello Statuto:
- a) promozione e gestione del tesseramento federale;
  - b) gestione e organizzazione di gare, manifestazioni e campionati federali;
  - c) formazione tecnica e organizzazione delle Guardie Giurate Volontarie e/o delle Guardie Iffico-Ambientali.
- 50.3 A tal fine il Consiglio regionale richiede ai Comitati provinciali e alle Sezioni Provinciali relazione documentata circa lo stato delle iniziative e i risultati connessi inviando poi al Consiglio federale, semestralmente, proprie valutazioni e suggerimenti.
- 50.4 Il Consiglio regionale ha inoltre il compito di:
- a) proporre, seguire e valutare tutte le leggi regionali che possano riguardare le attività federali. Dell'avanzamento dei lavori e dello stato dell'arte delle stesse deve essere in ogni momento tenuto aggiornato il Consiglio federale;
  - b) promuovere e perseguire l'uniformità delle condizioni di utilizzo degli impianti sportivi nel proprio ambito territoriale;
  - c) promuovere e assicurare l'uniforme applicazione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni dell'ordinamento sportivo in materia di attività e pratica sportiva;
  - d) assumere iniziative, in materia di formazione, preparazione e aggiornamento tecnico dei giudici di gara regionali, quali previste dall'apposito regolamento federale.

## CAPO V - IL DELEGATO REGIONALE

### ART. 51 - Attribuzioni e prerogative

- 51.1 Il Delegato regionale è nominato dal Consiglio federale.
- 51.2 Il Delegato regionale, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvale delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.
- 51.3 Il Delegato regionale deve dare immediata notizia alla Segreteria federale dell'avvenuto raggiungimento nella Regione del numero minimo di Affiliati aventi diritto a voto, richiesto per la costituzione del Comitato regionale.
- 51.4 In questo caso il Delegato regionale provvede all'immediata indizione dell'Assemblea elettiva per la costituzione del Comitato regionale.
- 51.5 Detta Assemblea è convocata nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 47 dello Statuto.

## CAPO VI - I COMITATI PROVINCIALI

### ART. 52 - Sede e funzionamento

- 52.1 Il Comitato, se non diversamente stabilito dal Consiglio federale, ha sede nella città capoluogo della Provincia.
- 52.2 Gli Organi del Comitato, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.

## CAPO VII - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

### ART. 53 - Formalità

- 53.1 L'Assemblea provinciale si svolge, di norma, nella città capoluogo di Provincia.
- 53.2 L'Assemblea provinciale è disciplinata, in quanto applicabili, dalle disposizioni dello Statuto dettate per l'Assemblea nazionale ordinaria e straordinaria, nonché dalle norme contenute negli articoli dal 20 al 36 del presente Regolamento.



## CAPO VIII - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

### ART. 54 - Attribuzioni e prerogative

- 54.1 Il Presidente provinciale:
- a) presiede il Consiglio provinciale;
  - b) firma gli atti del Comitato provinciale;
  - c) indice e convoca il Consiglio provinciale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
  - d) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio provinciale;
  - e) ha diritto di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni provinciali eventualmente costituite dal Consiglio provinciale con precisi compiti di natura consultiva;
  - f) convoca l'Assemblea provinciale;
  - g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato provinciale e della Federazione.
- 54.2 Al Presidente è data facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio provinciale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 54.3 Ai sensi dell'art. 60.8 dello Statuto, devono essere invitati alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee provinciali, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i Consiglieri federali e i Consiglieri regionali che risiedono nel territorio provinciale.
- 54.4 Il Presidente provinciale risponde direttamente al Presidente federale, al Consiglio federale e all'Assemblea provinciale della gestione e amministrazione del Comitato provinciale.

## CAPO IX - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### ART. 55 - Convocazione e riunioni

- 55.1 La convocazione del Consiglio provinciale deve avvenire, mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata ovvero con posta elettronica ordinaria con avvenuta conferma di ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 55.2 La comunicazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione e la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 55.3 All'Ordine del Giorno devono essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente, da un Consigliere almeno 15 giorni prima della data della riunione.
- 55.4 Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, da trasmettere in copia alla Segreteria federale e del quale viene data lettura nella riunione successiva.
- 55.5 Le riunioni, ove il Consiglio non dovesse disporre diversamente, hanno luogo nella città capoluogo di Provincia.
- 55.6 La prima riunione del Consiglio provinciale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 55.7 Nella sua prima riunione, il Consiglio, a norma dell'art. 60.2 dello Statuto, elegge il Vice-Presidente e il Segretario.

### ART. 56 - Votazioni

- 56.1 Le votazioni, di norma, avvengono per appello nominale o per alzata di mano – prova e controprova.



56.2 La votazione per scheda segreta avviene per l'elezione del Vice-Presidente e per quella del Segretario, quando sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, in generale, quando riguarda persone.

ART. 57 - Pubblicità delle deliberazioni

57.1 Le deliberazioni del Consiglio provinciale, reputate di generale interesse per gli Affiliati o che il Consiglio provinciale ritiene opportuno siano divulgate, devono essere portate a conoscenza degli Affiliati della Provincia.

57.2 È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli Affiliati o ai tesserati che ne facciano richiesta copia o stralcio di deliberazioni non diffuse in altra forma.

ART. 58 - Attribuzioni e prerogative

58.1 Il Consiglio provinciale, oltre ai compiti elencati nell'art. 60.12 dello Statuto federale, è competente a:

- a) esprimere valutazione e parere su ogni richiesta di nuove convenzioni in materia di acque e impianti;
- b) esprimere parere, su richiesta del Consiglio federale, in ordine a rinnovi di convenzioni in essere;
- c) segnalare al Consiglio federale ipotesi di nuovi convenzionamenti;
- d) svolgere attività di protezione civile e salvaguardia ambientale in conformità ai dettami degli Organi centrali federali.

58.2 Il Consiglio provinciale ha inoltre il compito di:

- a) promuovere e gestire il tesseramento federale;
- b) gestire e organizzare gare, manifestazioni e campionati federali;
- c) assicurare la formazione tecnica e l'organizzazione delle Guardie Giurate Volontarie.

58.3 Il Consiglio provinciale ha inoltre il compito di:

- a) promuovere e perseguire l'uniformità delle condizioni di utilizzo degli impianti sportivi nel proprio ambito territoriale;
- b) promuovere e assicurare l'uniforme applicazione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni dell'ordinamento sportivo in materia di attività e pratica sportiva;
- c) assumere iniziative, in materia di formazione, preparazione e aggiornamento tecnico dei giudici di gara provinciali, quali previste dall'apposito regolamento federale.

**CAPO X - IL DELEGATO PROVINCIALE**

ART. 59 - Attribuzioni e prerogative

59.1 Il Delegato provinciale è nominato dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 62 dello Statuto.

59.2 Il Delegato provinciale, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali, si avvale delle strutture messe a disposizione dalla Federazione.

59.3 Il Delegato provinciale deve dare immediata notizia alla Segreteria federale dell'avvenuto raggiungimento in Provincia del numero minimo di Affiliati aventi diritto a voto, richiesto per la costituzione del Comitato provinciale.

59.4 In questo caso il Delegato provinciale provvede all'immediata indizione dell'Assemblea elettiva per la costituzione del Comitato provinciale.

59.5 Detta Assemblea è convocata nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 56 dello Statuto.



## CAPO XI - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI CON AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

### ART. 60 - Modalità di esercizio della vigilanza

- 60.1 Gli Organi territoriali sono tenuti a predisporre e trasmettere copia della documentazione amministrativa e contabile prevista dai vigenti regolamenti in materia all'ufficio Amministrazione federale conservando in originale agli atti la documentazione, nonché a redigere una dettagliata relazione sull'attività svolta.
- 60.2 Il bilancio preventivo, con le relative variazioni, e il bilancio consuntivo devono essere redatti in conformità ai modelli approvati dal Consiglio federale in armonia con le indicazioni del C.O.N.I.
- 60.3 La contabilizzazione delle operazioni deve essere effettuata con cadenza mensile.
- 60.4 Il competente ufficio Amministrazione federale, verificata la regolarità, attribuisce nei corrispondenti programmi i costi e i ricavi di competenza.
- 60.5 Il bilancio preventivo, con le relative variazioni, e il bilancio consuntivo devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Organo territoriale che li presenta e approvati dal Revisore dei Conti territoriale e dal Consiglio territoriale.
- 60.6 Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese, questa deve essere integrata dall'Organo territoriale entro un congruo termine e, comunque, non oltre 30 giorni.
- 60.7 Il Consiglio federale provvede all'approvazione del bilancio preventivo, con le relative variazioni, e del bilancio consuntivo con propria deliberazione in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuali federali.
- 60.8 Se gli elementi costitutivi del bilancio preventivo, con le relative variazioni, e del bilancio consuntivo e i contenuti delle relazioni rivelano distonie con i programmi di attività approvati dal Consiglio federale o si rilevino comportamenti che possano integrare ipotesi di irregolarità di gestione, l'ufficio Amministrazione federale ne informa dettagliatamente il Consiglio federale per le relative decisioni, acquisiti previamente eventuali chiarimenti e controdeduzioni dell'Organo interessato e del Revisore dei Conti nominato.

## CAPO XII - VIGILANZA SUGLI ORGANI TERRITORIALI SENZA AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

### ART. 61 - Modalità di esercizio della vigilanza

- 61.1 Gli Organi territoriali sono tenuti a inviare all'ufficio Amministrazione federale un rendiconto con allegata, in originale, la documentazione amministrativa e contabile prevista dai vigenti regolamenti in materia, nonché una dettagliata relazione sull'attività svolta.
- 61.2 Il rendiconto deve essere redatto in conformità al modello approvato dal Consiglio federale in armonia con le indicazioni del C.O.N.I.
- 61.3 La contabilizzazione delle operazioni deve essere effettuata con cadenza mensile, allegando copia degli estratti conto bancari e delle ricevute attestanti i pagamenti eseguiti.
- 61.4 Il competente ufficio Amministrazione federale, verificata la regolarità, attribuisce nei corrispondenti programmi i costi sostenuti.
- 61.5 Il bilancio preventivo, con le relative variazioni, e il bilancio consuntivo devono essere sottoscritti in calce dal Presidente dell'Organo territoriale che li presenta e approvati dal Consiglio territoriale.
- 61.6 Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese, il rendiconto deve essere integrato per la



regolarizzazione dall'Organo territoriale entro un congruo termine e, comunque, non oltre 30 giorni.

- 61.7 Il Consiglio federale provvede all'approvazione del bilancio preventivo, con le relative variazioni, e del bilancio consuntivo con propria deliberazione, dando discarico all'Organo territoriale delle somme rendicontate.
- 61.8 Se gli elementi costitutivi del bilancio preventivo, con le relative variazioni, e del bilancio consuntivo e i contenuti delle relazioni rivelano distonie con i programmi di attività approvati dal Consiglio federale o si rilevino comportamenti che possano integrare ipotesi di irregolarità di gestione, l'ufficio Amministrazione federale ne informa dettagliatamente il Consiglio federale per le relative decisioni, acquisiti previamente eventuali chiarimenti e controdeduzioni dell'Organo interessato.

## TITOLO V - ALTRI ORGANI

### CAPO I - I COMITATI DI SETTORE

#### ART. 62 - Convocazione e riunioni

- 62.1 I Comitati di Settore, di cui agli artt. 18, 40, 41, 42, 43, 44 e 44 bis dello Statuto, sono convocati dai rispettivi Responsabili mediante lettera contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno e con un preavviso di almeno 7 giorni.
- 62.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria federale.
- 62.3 I Comitati di Settore si riuniscono almeno due volte l'anno; di norma, non più di quattro volte l'anno, salvo i casi di effettiva, particolare necessità.

#### ART. 63 - Attribuzioni e compiti

- 63.1 Ai Comitati di Settore è demandata la elaborazione degli schemi dei regolamenti tecnici e dei programmi di attività sportiva federale, annualmente approvati dal Consiglio federale.
- 63.2 Per la realizzazione di tali programmi, i Comitati di Settore possono avvalersi anche di Commissioni regionali e provinciali di Settore non permanenti, appositamente costituite e disciplinate con delibera della Giunta esecutiva su proposta articolata del competente Comitato di Settore per quanto riguarda la composizione e i compiti che saranno, comunque, di natura consultiva.
- 63.3 Il Comitato di Settore propone al Consiglio federale:
- programmi annuali di attività;
  - delibere di spesa inerenti l'attività del Settore;
  - regolamenti particolari delle competizioni.
- 63.4 Al Comitato di Settore Acque e Impianti è demandata la gestione e conduzione di impianti sportivi, di acque pubbliche e private, in concessione o in proprietà, nonché la gestione di quei particolari servizi e impianti che per la loro natura risultino necessari per lo svolgimento e sviluppo delle attività federali.
- 63.5 Per la realizzazione di tali programmi il Comitato di Settore Acque e Impianti si avvale dell'ausilio di Affiliati, Organi territoriali e Sezioni provinciali.
- 63.6 Il Comitato di Settore Acque e Impianti provvede anche, per il tramite della propria Organizzazione territoriale, alla formazione tecnica delle Guardie Giurate Volontarie e/o delle Guardie Ittico-Ambientali adibite a compiti di tutela del patrimonio ittico e alla salvaguardia e recupero ecologico e ambientale del territorio nazionale.
- 63.7 Al Comitato di Settore Didattica Subacquea è demandata la promozione, organizzazione e valorizzazione delle attività subacquee e la sicurezza dei praticanti, la salvaguardia



dell'ambiente acquatico e la tutela del patrimonio naturale, culturale, monumentale e archeologico riferito agli ecosistemi acquatici, la formazione, la ricerca scientifica e quant'altro connesso alla fruizione dell'ambiente acquatico, l'incremento della qualità tecnica dei corsi in conseguenza dello sviluppo della ricerca internazionale, la promozione, la conoscenza e la diffusione delle diverse specializzazioni subacquee attraverso appositi programmi didattici.

63.8 Al Comitato di Settore Formazione e Sicurezza nelle Attività Subacquee e di Nuoto Pinnato è demandata la promozione dell'esercizio dell'attività di primo soccorso, dell'attività motoria in ambiente acquatico e dell'attività di addestramento e formazione del personale addetto al soccorso e alla sicurezza nelle attività subacquee e di nuoto pinnato mediante appositi corsi istituiti dalla F.I.P.S.A.S. e delle attività connesse, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Al Comitato di Settore sono altresì demandati:

- a) l'incremento della qualità tecnica dei corsi in conseguenza dello sviluppo della ricerca nazionale e internazionale;
- b) la preparazione e l'organizzazione di diversi livelli didattici al fine di garantire la salute e la sicurezza dei frequentatori delle attività federali in tutti i luoghi necessari: marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine;
- c) la valorizzazione del carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati a questa tipologia di salvamento.

## CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI

### ART. 64 - Sostituzioni di Consiglieri

64.1 In caso di decadenza o dimissioni di componenti del Consiglio federale, dei Consigli regionali o dei Consigli provinciali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 34 dello Statuto.

## CAPO III - CONSULTA FEDERALE

### ART. 65 - Consulta federale

65.1 Il Presidente federale, una o più volte l'anno, convoca la Consulta federale.

65.2 La riunione della Consulta può essere estesa, ove opportuno, anche ai Delegati provinciali e ai Presidenti dei Comitati e delle Sezioni provinciali.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

### CAPO I - SEZIONI PROVINCIALI

#### ART. 66 - Costituzione

66.1 Gli Affiliati, previa autorizzazione del Consiglio federale, possono costituire un'Associazione Provinciale, così come previsto dall'art. 63 dello Statuto.

66.2 In ogni Provincia può essere costituita una sola Sezione provinciale alla quale devono aderire tutti gli Affiliati della Provincia stessa.

66.3 A questo proposito, gli Affiliati, contestualmente alla domanda di affiliazione, devono attestare di far parte della costituita Sezione o di aver fatto domanda di associazione.

### CAPO II - COMMISSIONI FEDERALI

ART. 67 - Commissione nazionale Giudici di Gara

- 67.1 La Commissione nazionale Giudici di Gara ha funzioni di natura consultiva, è composta dal Presidente e dai Coordinatori nazionali GdG di Settore e ha il compito di mantenere il rispetto dei regolamenti tecnici dei Settori agonistici e assicurare l'attuazione delle disposizioni del Consiglio federale in merito alla preparazione e alla gestione dei Giudici di Gara.
- 67.2 Compiti e organizzazione sono disciplinati da apposito specifico Regolamento.

ART. 68 - Commissione federale Atleti

- 68.1 La Commissione federale Atleti ha durata quadriennale e funzioni consultive. Per la composizione, l'organizzazione e i compiti si fa riferimento al Regolamento della Commissione Nazionale Atleti emanato dal C.O.N.I.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - ENTRATA IN VIGORE

ART. 69 - Entrata in vigore

- 69.1 Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

